ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 62

Norme in materia di trattamento economico

Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza. (1)

Versione in vigore dal 25 novembre 1973, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato
Estremi	Legge 10 aprile 1964, n. 193
Titolo	VIII — Disposizioni di attuazione e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1964

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che l'assegno personale pensionabile previsto dall' articolo 62 della legge 10 aprile 1964, n. 193 e' soppresso.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-di-segreteria-e-ausiliario/art-62-norme-in-materia-di-trattamento-economico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it